



COMUNE DI TACENO

Provincia di Lecco

Prot. n. 1476

AVVISO PUBBLICO

Aggiornamento "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi)

Pubblicazione aree percorse dal fuoco – ANNO 2022

Legge 22 novembre 2000, n. 353

"Legge quadro in materia di incendi boschivi"

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, si informa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2018 è stato istituito il **"Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi)**, presso l'Ufficio Tecnico comunale.

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 23 del 27.4.2018, dopo la pubblicazione a termini di legge dell'elenco delle aree di cui sopra, dato atto che nel frattempo non erano pervenute osservazioni a riguardo, si provvedeva all'approvazione del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) e all'identificazione delle particelle interessate da eventi incendiari nel periodo 2004-2017.

Con determinazione n. 9 del 8.2.2019 il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva all'aggiornamento del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 - anno 2018;

Con determinazione n. 49 del 4.8.2020 il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva all'aggiornamento del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 - anno 2019;

Con determinazione n. 63 del 20.09.2021 il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva all'aggiornamento del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 - anno 2020;

Con determinazione n. 22 del 16.05.2022 il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva all'aggiornamento del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 - anno 2021;

Con determinazione n. 21 del 20.04.2023 il Responsabile del Settore Tecnico provvedeva all'aggiornamento del "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi), ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 - anno 2022;

Con la medesima determinazione è stata approvata la relazione tecnica da cui si evince che nel territorio del Comune di Taceno non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco alla data del 31.12.2022, come individuate dal Sistema Informativo della Montagna (SIM), strumento di cui ci si è avvalsi per l'estrazione e l'individuazione esatta delle particelle catastali interessate anche in parte dagli eventi incendiari censiti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato.

Con il presente avviso si rende noto che:

- dalla data odierna e sino al 20.05.2023, per 30 (trenta) giorni consecutivi, è depositato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Taceno, l'elenco delle particelle catastali interessate da eventi incendiari (elenco negativo);
- durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, mediante consegna diretta presso gli Uffici Comunali, o invio a mezzo servizio postale destinatario Comune di Taceno, Via Roma n. 4 - 23837 Taceno (LC) o a mezzo Pec al seguente indirizzo: comune.taceno@pec.regione.lombardia.it;
- l'ufficio per la visione della documentazione relativa al Catasto incendi, in formato cartaceo, è l'Ufficio Tecnico comunale sito in Via Roma 4 - Taceno.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate **entro il giorno 20.05.2023 ore 12.00**, termine perentorio oltre il quale non verranno prese in considerazione osservazioni poiché pervenute fuori termine.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 353, **le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 (quindici) anni.**

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al comma 1 dell'art. 10 della citata L. 353/2000, pena la nullità dell'atto.

E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'Ambiente (ad esempio per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici).

Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Taceno, 20 aprile 2023

Il Responsabile Settore Tecnico
F.to Geom. Walter Buzzella